



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note del 7 giugno 2023 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del [...]²,
decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 7 giugno 2023 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

RS

- 1 RS 101
- 2 FF 2024 [...]
- 3 RS 0.362.31

Art. 2

La legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

Allegato

**Legge federale
sullo scambio di informazioni tra le autorità
di perseguimento penale della Confederazione e
quelle degli altri Stati Schengen
(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale⁴,
in esecuzione della direttiva (UE) 2023/977⁵,
visto il messaggio del Consiglio federale del XXX⁶,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente legge disciplina le condizioni e le modalità dello scambio di informazioni disponibili tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle di altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati. Essa verte sulla:

- a. trasmissione di informazioni su richiesta;
- b. trasmissione spontanea di informazioni.

² Sono fatti salvi:

- a. la legge federale del 20 marzo 1981⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- b. le convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale;

⁴ RS 101

⁵ Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, versione della GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1

⁶ FF XXXX

⁷ RS 351.1

- c. gli accordi con l'Unione europea (UE) che prevedono espressamente lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale sulla base di altri atti normativi dell'UE.

³ La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali che prevedono lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *Stato Schengen*: Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1;
- b. *autorità di perseguimento penale*: autorità legittimate dal diritto nazionale a ricorrere alla coercizione di polizia e a misure di polizia ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati;
- c. *autorità di perseguimento penale designate*: autorità di perseguimento penale di altri Stati Schengen legittimate dal loro diritto nazionale a presentare richieste di informazioni direttamente ai punti di contatto nazionali in virtù dell'articolo 6;
- d. *informazioni disponibili*: tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono importanti per le autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati e che:
 - 1. sono registrati in sistemi di informazione ai quali il punto di contatto nazionale o un'autorità di perseguimento penale può accedere direttamente (disponibili direttamente), o
 - 2. possono essere procurati dal punto di contatto nazionale o da un'autorità di perseguimento penale senza ricorso alla coercizione processuale presso autorità di perseguimento penale, autorità o privati (disponibili indirettamente).

Art. 3 Punto di contatto nazionale

¹ Lo scambio di informazioni ai sensi dalla presente legge si svolge esclusivamente tramite il punto di contatto nazionale.

² Quale punto di contatto nazionale, la Centrale operativa e d'allarme di fedpol (COA fedpol) assolve i compiti seguenti:

- a. riceve e valuta le richieste di informazioni;
- b. richiede chiarimenti o precisazioni in merito alle richieste di informazioni;
- c. inoltra le richieste di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale e coordina il trattamento di tali richieste;
- d. trasmette informazioni agli Stati Schengen su richiesta o spontaneamente;

- e. rifiuta la trasmissione di informazioni agli Stati Schengen;
- f. allestisce statistiche secondo l'articolo 15.

³ La COA fedpol utilizza l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per scambiare informazioni con il punto di contatto e le autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen o con Europol.

⁴ Può servirsi di un altro canale di comunicazione sicuro se l'urgenza della trasmissione di informazioni, la necessità di coinvolgere Stati terzi od organizzazioni internazionali oppure un incidente tecnico od operativo impreveduto lo richiede.

Art. 4 Protezione dei dati

¹ La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge presuppone che i dati siano esatti, completi e aggiornati.

² È limitata alle categorie di persone e di dati di cui all'allegato 2.

³ Per il resto, il trattamento di informazioni è retto dagli articoli 349a–349h del Codice penale (CP)⁸.

Art. 5 Sicurezza delle informazioni

La COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti provvedono affinché il trattamento di informazioni classificate provenienti da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati rispetti la classificazione del diritto svizzero corrispondente o equivalente al pertinente livello di classificazione della richiesta.

Sezione 2: Trasmissione di informazioni su richiesta

Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen

¹ Le richieste da parte di altri Stati Schengen relative alla trasmissione di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati devono essere indirizzate alla COA fedpol.

² Le richieste di informazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'autorità richiedente;
- b. le informazioni richieste;
- c. lo scopo per il quale sono richieste le informazioni;
- d. una descrizione dei fatti del reato in questione;
- e. i motivi oggettivi in base ai quali si presume che le autorità di perseguimento penale dispongano delle informazioni richieste;

⁸ RS 311.0

- f. una spiegazione del legame tra lo scopo della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono le informazioni;
- g. in casi urgenti, i motivi per i quali la richiesta è ritenuta urgente. Una richiesta è considerata urgente se:
 - 1. le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica,
 - 2. le informazioni sono necessarie per prevenire una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona,
 - 3. le informazioni sono necessarie per pronunciare una decisione che può spaziare dal mantenimento di misure restrittive alla privazione della libertà,
 - 4. riguarda informazioni importanti per la prevenzione, l'accertamento e il perseguimento di reati che rischiano di perdere rilevanza se non sono comunicate immediatamente;
- h. eventuali restrizioni all'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta.

³ Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono adempiute o se il contenuto della richiesta deve essere chiarito, la COA fedpol lo comunica tempestivamente per iscritto al punto di contatto nazionale richiedente o all'autorità di perseguimento penale designata dando l'opportunità di completare la richiesta.

Art. 7 Risposta

¹ La COA fedpol risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le è stata presentata; richiama l'attenzione su eventuali restrizioni all'utilizzo delle informazioni e sugli obblighi di mantenimento del segreto.

² Se una richiesta è rifiutata, la COA fedpol informa l'autorità richiedente del motivo di rifiuto entro il termine fissato dall'articolo 9.

³ Nel rispondere alla richiesta di un'autorità di perseguimento penale designata, la COA fedpol trasmette copia delle informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen in questione, sempre che ciò non comprometta un'indagine altamente sensibile o la sicurezza di una persona.

Art. 8 Motivi di rifiuto

¹ Lo scambio di informazioni è rifiutato se:

- a. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 2;
- b. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;
- c. le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie ai fini della prevenzione, dell'accertamento o del perseguimento di reati;
- d. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di compromettere il buon esito di un'indagine in corso o la sicurezza delle persone;

- e. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di danneggiare indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica;
- f. i dati personali richiesti non corrispondono alle categorie di persone e di dati di cui all'allegato 2;
- g. le informazioni richieste saranno utilizzate come prove dinanzi a un'autorità giudiziaria;
- h. la richiesta riguarda un crimine o un delitto che non è passibile di una pena detentiva superiore a un anno;
- i. la richiesta riguarda un reato che non costituisce reato ai sensi del diritto svizzero;
- j. le informazioni richieste sono state ottenute inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo che non ha acconsentito alla loro comunicazione. È fatto salvo l'articolo 349d capoverso 2 CP⁹;
- k. l'accesso alle informazioni e la loro trasmissione devono essere autorizzati da un'autorità giudiziaria e questa ha negato l'autorizzazione;
- l. le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate;
- m. le informazioni richieste sono state procurate o devono essere ottenute tramite la coercizione processuale oppure sono protette dal diritto nazionale;
- n. le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorità di perseguimento penale.

² Se il motivo di rifiuto riguarda soltanto una parte delle informazioni richieste, le altre informazioni devono essere trasmesse entro il termine previsto.

Art. 9 Termini

¹ Se le informazioni richieste sono disponibili direttamente in una banca dati (art. 2 cpv. 1 lett. d n. 1), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:

- a. otto ore per le richieste urgenti;
- b. sette giorni per le richieste non urgenti.

² Se le informazioni richieste sono disponibili soltanto indirettamente (art. 2 cpv. 1 lett. d n. 2), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:

- a. tre giorni per le richieste urgenti;
- b. sette giorni per le richieste non urgenti.

³ Se sono richiesti complementi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2, durante tale periodo il termine resta sospeso.

⁹ RS 311.0

⁴ Si può derogare ai termini summenzionati se lo scambio di informazioni necessita dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria. La COA fedpol o la competente autorità di perseguimento penale richiede d'ufficio tale autorizzazione e informa del ritardo lo Stato Schengen richiedente.

Art. 10 Raccolta di informazioni

¹ Le autorità di perseguimento penale competenti comunicano, su richiesta, alla COA fedpol le informazioni disponibili che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla richiesta di un altro Stato Schengen.

² A tal fine, la COA fedpol trasmette alle autorità di perseguimento penale competenti il contenuto integrale della richiesta e fissa loro un termine opportuno per la trasmissione delle informazioni disponibili al fine di poter rispondere alla richiesta.

³ Se la richiesta dello Stato Schengen riguarda informazioni disponibili che non si riferiscono a reati sottoposti alla giurisdizione federale e che non sono trattate nel quadro dell'articolo 306 del Codice di procedura penale (CPP)¹⁰, le autorità cantonali di perseguimento penale competenti le trasmettono alla COA fedpol, se il diritto cantonale lo prevede.

Art. 11 Richieste svizzere

¹ Le autorità svizzere di perseguimento penale presentano le loro richieste di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati agli altri Stati Schengen per il tramite della COA fedpol.

² La richiesta deve essere redatta in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese e contenere le indicazioni necessarie di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a–h.

³ La COA fedpol verifica se la richiesta adempie le condizioni di cui al capoverso 2. In caso contrario ne informa l'autorità di perseguimento penale richiedente dandole l'opportunità di completare la richiesta. Se le condizioni sono adempiute, trasmette la richiesta al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato.

⁴ La COA fedpol trasmette le informazioni ricevute dall'altro Stato Schengen all'autorità di perseguimento penale richiedente, richiamandone l'attenzione su eventuali restrizioni al loro utilizzo e sugli obblighi di mantenere il segreto.

Sezione 3: Trasmissione spontanea di informazioni

Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen

¹ Le autorità svizzere di perseguimento penale possono trasmettere spontaneamente le informazioni disponibili alle autorità di perseguimento penale competenti degli altri Stati Schengen, se hanno motivo di credere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati.

¹⁰ RS 312.0

² Devono trasmettere le informazioni disponibili se hanno motivo di credere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati gravi di cui all'allegato 3.

³ La trasmissione di informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esclusa se sussiste uno dei motivi di cui all'articolo 8 capoverso 1.

⁴ Le autorità di perseguimento penale forniscono alla COA fedpol le informazioni previste per la trasmissione al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato, se riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o se sono trattate nel quadro dell'articolo 306 CPP¹¹. Negli altri casi trasmettono le informazioni alla COA fedpol se il diritto cantonale lo prevede.

⁵ La COA fedpol verifica che:

- a. le informazioni siano redatte in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese;
- b. adempiano le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a–h; e
- c. non sussista alcun motivo di rifiuto ai sensi del capoverso 3.

⁶ Se le condizioni di cui al capoverso 5 sono adempiute, trasmette le informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato; richiama l'attenzione su eventuali restrizioni all'utilizzo delle informazioni e sugli obblighi di mantenere il segreto.

Art. 13 Informazioni trasmesse da altri Stati Schengen

¹ La COA fedpol inoltra alle autorità svizzere di perseguimento penale interessate le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati.

² Richiama l'attenzione delle autorità di perseguimento penale su eventuali restrizioni all'utilizzo di tali informazioni e sugli obblighi di mantenere il segreto.

Sezione 4: Trattamento dei dati e statistiche

Art. 14 Trattamento dei dati

Per l'adempimento dei compiti assegnatele dalla presente legge, la COA fedpol può trattare dati personali di cui all'allegato 2, compresi i dati degni di particolare protezione concernenti persone fisiche e giuridiche.

Art. 15 Statistiche

¹ La COA fedpol allestisce ogni anno statistiche sul numero di:

- a. richieste di informazioni presentate;

¹¹ RS 312.0

- b. richieste di informazioni che hanno ricevuto risposta, suddivise in base a richieste di informazioni urgenti e non urgenti e agli Stati Schengen richiedenti;
- c. richieste di informazioni rifiutate, suddivise in base agli Stati Schengen richiedenti e ai motivi di rifiuto;
- d. casi in cui si è derogato ai termini fissati dall'articolo 9 a causa di un'autorizzazione necessaria da parte di un'autorità giudiziaria, suddivisi in base agli Stati Schengen richiedenti.

² Le statistiche non devono permettere di risalire alle persone interessate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 12 giugno 2009¹² sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen è abrogata.

Data dell'entrata in vigore: ...

¹² RU 2009 6583, 2010 3387, 2019 625

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. a)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004¹⁴ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011¹⁵ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005¹⁷ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁸ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

13 RS **0.362.31**

14 RS **0.362.1**

15 RS **0.362.11**

16 RS **0.362.32**

17 RS **0.362.33**

18 RS **0.362.311**

Allegato 2
(art. 4 cpv. 2)

Elenco dei dati personali che possono essere trasmessi ad altri Stati Schengen in virtù della presente legge

A. Categorie di persone

Le informazioni personali possono essere fornite soltanto se:

1. secondo il diritto nazionale, la persona è sospettata di aver commesso un reato o di avervi partecipato o è stata condannata per un simile reato; o
2. secondo il diritto nazionale, sussistono indizi concreti o ragionevoli motivi per ritenere che la persona commetterà un reato.

B. Categorie di dati

Le seguenti informazioni personali possono essere trasmesse, laddove disponibili:

1. *dati sulla persona*: cognomi attuali e precedenti, nomi attuali e precedenti, cognome da nubile/celibe, cognomi dei genitori (se necessari per l'identificazione), sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile, alias, indirizzo e/o luogo di soggiorno attuale e precedente);
2. *descrizione fisica*: descrizione fisica, connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli);
3. *mezzi di identificazione*: documento di legittimazione o documento d'identità, numero del documento d'identità / numero di assicurazione sociale o numero AVS, fotografia e altre informazioni sull'aspetto fisico, dati dattiloscopici, profili del DNA (ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;
4. *professione e competenze*: attività lavorativa e professionale attuali, attività lavorativa e professionale precedenti, titolo di studio (scuola / università / formazione professionale), qualifiche professionali, capacità e altre conoscenze (lingue / altro);

5. *informazioni economiche e finanziarie*: dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito ecc.), liquidità, titoli azionari /altri valori patrimoniali, proprietà immobiliari, legami con società e imprese, contatti con banche e istituti di credito, posizione tributaria, altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;
6. *dati comportamentali*: stile di vita (ad es. vivere al di sopra delle proprie possibilità) e abitudini; spostamenti, luoghi frequentati, armi e altri strumenti pericolosi, pericolosità, altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con il personale delle autorità di perseguimento penale, tratti e profili legati alla criminalità, abuso di droga;
7. *persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell'associazione*;
8. *mezzi di comunicazione usati*, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;
9. *mezzi di trasporto utilizzati*, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);
10. *informazioni relative al comportamento criminale*: precedenti penali, presunta implicazione in attività criminali, modi operandi, strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati, appartenenza a gruppi / organizzazioni criminali e posizione nel gruppo / nell'organizzazione, ruolo nell'organizzazione criminale, area geografica delle attività criminali, materiale raccolto nel corso di un'indagine quali immagini video e fotografie;
11. *riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona*: Europol, servizi di polizia / doganali, altre autorità di perseguimento penale, organizzazioni internazionali, entità pubbliche, entità private;
12. *informazioni sulle persone giuridiche correlate ai dati di cui ai punti «informazioni economiche e finanziarie» e «informazioni relative al comportamento criminale»*: denominazione della persona giuridica, recapito, indicazioni del registro di commercio (luogo e data di costituzione, numero

amministrativo di registrazione, forma giuridica), capitale sociale, settore di attività, filiali nazionali e internazionali, direttori, legami con banche.

Allegato 3
(art. 12 cpv. 2)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI¹⁹

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi	Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazioni di organi genitali femminili, atti preparatori punibili (art. 111–114, 116, 122, 124 e 260 ^{bis} cpv. 1 lett. a–c ^{bis} CP ²⁰)
2. Furti organizzati o con l'uso di armi	Furto, rapina, atti preparatori punibili (art. 139 n. 3, 140 e 260 ^{bis} cpv. 1 lett. d CP)
3. Criminalità informatica	Acquisizione illecita di dati, sottrazione di dati personali, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143 ^{bis} , 144 ^{bis} , 147 cpv. 1 e 2, 150 e 179 ^{novies} CP)
4. Sabotaggio	Danneggiamento, incendio intenzionale, atti preparatori punibili, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227, 228 e 260 ^{bis} cpv. 1 lett. g CP, art. 16 e 34 LPre ²¹)
5. Truffa	Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

¹⁹ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, versione della GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.

²⁰ Codice penale **311.0**

²¹ LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, RS **941.42**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
<p>6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995²² elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee</p>	<p>Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP)</p> <p>Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA²³)</p> <p>Frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1 e 187 cpv. 1 LFID²⁴)</p> <p>Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID²⁵)</p> <p>Crimini e delitti (art. 148 cpv. 1 LICol²⁶)</p> <p>Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 LOTC²⁷)</p>
<p>7. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti</p>	<p>Contraffazione di merci (art. 155 CP)</p> <p>Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indica-</p>

²² GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

²³ LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, RS **313.0**

²⁴ LF del 14 dic. 1990 sull'imposta federale diretta, RS **642.11**

²⁵ LF del 14 dic. 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS **642.14**

²⁶ L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, RS **951.31**

²⁷ LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, RS **946.51**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
	<p>zioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM²⁸)</p> <p>Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes²⁹)</p> <p>Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA³⁰)</p> <p>Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI³¹)</p>
8. Racket ed estorsioni	Estorsione (art. 156 CP)
9. Dirottamento di aereo/nave	Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)
10. Traffico di veicoli rubati	Ricettazione (art. 160 CP)
11. Tratta di esseri umani	Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a e 182 cpv. 1, 2 e 4 CP)
12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	<p>Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio, spari- zione forzata, atti preparatori punibili (art. 183–185^{bis} e 260^{bis} cpv. 1 lett. e–f^{bis} CP)</p> <p>Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)</p>
13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile	Atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196, 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP)
14. Stupro	Atti sessuali con persone dipendenti, co- azione sessuale, violenza carnale, atti ses- suali con persone incapaci di discer- nimento o inette a resistere (art. 188–191 CP)
15. Incendio volontario	Incendio intenzionale, atti preparatori pu- nibili (art. 221 e 260 ^{bis} cpv. 1 lett. g CP)

²⁸ L del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi, RS **232.11**

²⁹ L del 5 ott. 2001 sul design, RS **232.12**

³⁰ L del 9 ott. 1992 sul diritto d'autore, RS **231.1**

³¹ L del 25 giu. 1954 sui brevetti, RS **232.14**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive	Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226 ^{bis} e 226 ^{ter} CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88–91 LENU ³²)
17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro	Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)
18. Falsificazione di mezzi di pagamento	Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)
19. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251–253 e 317 n. 1 CP)
20. Partecipazione a un'organizzazione criminale	Organizzazione criminale (art. 260 ^{ter} CP)
21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi	Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260 ^{quater} CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm ³³)
22. Terrorismo	Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggio finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, attentati contro l'ordine

³² LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, RS 732.1

³³ L del 20 giu. 1997 sulle armi, RS 514.54

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
	costituzionale (art. 258–260 ^{sexies} e 275 CP)
	Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn ³⁴)
23. Razzismo e xenofobia	Discriminazione e incitamento all'odio (art. 261 ^{bis} CP)
24. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale	Genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario, atti preparatori punibili (art. 260 ^{bis} cpv. 1 lett. h–j, 264, 264a, 264c–264j CP)
25. Riciclaggio di proventi di reato	Riciclaggio di denaro (art. 305 ^{bis} CP)
26. Corruzione	Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322 ^{ter} –322 ^{septies} CP)
27. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a ^{bis} e c in combinato disposto con cpv. 3 LStrI ³⁵)
28. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita	Disposizioni penali della legge sulla promozione dello sport (art. 22 LPSpo ³⁶) Delitti e crimini secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 63 LDerr ³⁷) Delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1, 2 e 3 LATer ³⁸)

³⁴ LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, RS **121**

³⁵ LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS **142.20**

³⁶ L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, RS **415.0**

³⁷ L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, RS **817.0**

³⁸ L del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, RS **812.21**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
29. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte	Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC ³⁹)
30. Traffico illecito di organi e tessuti umani	Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCel ⁴⁰) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM ⁴¹) Delitti secondo la legge sui trapianti ⁴² (art. 69 cpv. 1 e 2)
31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2, 19 ^{bis} , 20 e 21 LStup ⁴³)
32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette	Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb ⁴⁴) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc ⁴⁵) Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRAp ⁴⁶) Disposizioni penali della legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG ⁴⁷) Disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (art. 26 cpv. 2 LFCITES ⁴⁸)

³⁹ L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS **444.1**

⁴⁰ L del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali, RS **810.31**

⁴¹ L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, RS **810.11**

⁴² L dell'8 ott. 2004 sui trapianti, RS **810.21**

⁴³ L del 3 ott. 1951 sugli stupefacenti, RS **812.121**

⁴⁴ L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS **814.01**

⁴⁵ LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, RS **814.20**

⁴⁶ LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, RS **814.50**

⁴⁷ L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, RS **814.91**

⁴⁸ LF del 16 mar. 2012 legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, RS **453**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

